

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 56 del 07.04.2016

**OGGETTO: AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. FEDERICO ANTOLINI DI TIONE DI TRENTO
DELL'INTEGRAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI AL
PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE
IN C.C. DAONE E DELLA SUCCESSIVA DIREZIONE LAVORI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Daone aveva rilevato che tra le opere da realizzare vi era anche l'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE IN C.C. DAONE.

- con deliberazione della Giunta comunale di Daone nr. 96 del 27.08.2014, è stato conferito all'arch. Rudi Corradi, con studio a Daone, Via Corè, 2, C.F. CRRRDU76C20L174C, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento n. albo 1296 sezione A settore A, l'incarico di redigere il progetto esecutivo e successiva direzione lavori riguardante l'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE IN C.C. DAONE MEDIANTE OPERA MONUMENTALE/COMMEMORATIVA, a fronte del compenso di euro 5.880,00 (sconto applicato 30%), come da preventivo di parcella dd. 07.07.2014, protocollo del Comune n. 2942 dell'08.07.2014.

- con determinazione del Segretario Comunale n. 123/2014 del 01.09.2014 è stato conferito all'arch. Federico Antolini, con studio a Tione di Trento, Via Stenico, 8, C.F. NTLFRC74E04B157Q, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento n. albo 1175 sezione A settore A, l'incarico riguardante la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori di INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE IN C.C. DAONE MEDIANTE OPERA MONUMENTALE/COMMEMORATIVA, verso l'onorario di euro 2.030,00 più C.N.P.A.I.A. 4% e IVA di legge

Visti gli elaborati progettuali relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento pervenuti in data 02.07.2015 al n. 4725 e poi in data 23.07.2015 al prot. N. 5328, da parte dell'arch. Federico Antolini;

Visti gli elaborati progettuali pervenuti in data 01.12.2015 al n. 5368, da parte dell'arch. Rudi Corradi;

Vista la nota pervenuta in data 01.12.2015 al n. 5368, da parte dell'arch. Rudi Corradi, con la quale lo stesso dichiara di dover rinunciare all'incarico di direzione lavori per motivi personali sopraggiunti;

Considerato che necessita provvedere alla nomina di un nuovo direttore dei Lavori, e vista la possibilità di modificare le previsioni progettuali suddividendo i lavori in modo da procedere con appalti separati, necessita apportare delle modifiche anche al progetto esecutivo depositato;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.
- la complessità tecniche e le tempistiche ridotte, non consentono all'Ufficio Tecnico Comunale di far fronte a tale adempimento e risulta quindi necessario rivolgersi ad un tecnico esterno;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

Visto il preventivo di parcella dell'arch. Federico Antolini pervenuto al prot. n. 1469 del 04.03.2015, dal quale risulta che per direzione lavori delle opere in oggetto, la spesa è di € 1.960,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 78,40.=) + IVA 22% (€ 448,45.=), per complessivi € 2.486,85.=;

Considerato che l'arch. Federico Antolini, ha partecipato a titolo del tutto personale, all'idea progettuale in collaborazione con l'arch. Rudi Corradi, e pertanto ben conosce il progetto in questione;

Atteso che l'Amministrazione ha richiesto dell'arch. Federico Antolini, un preventivo di parcella per l'integrazione degli elaborati progettuali in argomento;

Visto il preventivo di parcella dell'arch. Federico Antolini pervenuto al prot. n. 1368 del 29.02.2016, dal quale risulta che per la modifica di alcuni elaborati del progetto esecutivo delle opere in oggetto, la spesa è di € 300,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 12,00.=) + IVA 22% (€ 68,64.=), per complessivi € 380,64.=;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento di entrambi gli incarichi in argomento;

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 2.867,49= trova disponibilità all'intervento 2.10.05.01 capitolo 8860 - del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

Dato atto che gli affidamenti degli incarichi tecnici nel limite dell'importo di euro 26.000,00=, come stabilito al comma 12 dell'articolo 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/1993, possono essere disposti anche prescindendo dallo schema tipo di convenzione di cui al medesimo articolo.

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm e della nuova L.P. 28/2016., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio,

trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;

- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

1. Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche riportate nel deliberato;
2. Qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
3. Il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal sostituto del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 81, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista l'attestazione, resa dal sostituto del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, da cui risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di incaricare**, per quanto meglio specificato in premessa, il dott. arch. FEDERICO ANTOLINI con studio a Tione di Trento (TN), della modifica di alcuni elaborati del progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE IN C.C. DAONE, verso un importo netto di € 300,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 12,00.=) + IVA 22% (€ 68,64.=), per complessivi € 380,64.=, come risultante dal preventivo pervenuto al prot. n. 1368 del 29.02.2016 che costituisce parte integrale e sostanziale della presente.
2. **Di incaricare**, per quanto meglio specificato in premessa, il dott. arch. FEDERICO ANTOLINI con studio a Tione di Trento (TN), della direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dell'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE IN C.C. DAONE, verso un importo netto di € 1.960,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 78,40.=) + IVA 22% (€ 448,45.=), per complessivi € 2.486,85.=, come risultante dal preventivo pervenuto al prot. n. 1469 del 04.03.2015 che costituisce parte integrale e sostanziale della presente.
3. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - 1) Gli elaborati di cui al punto 1, dovranno essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee oltre che di copia informatizzata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di copia della presente. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - 2) Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
 - 3) Il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Professionista in un'unica soluzione dietro presentazione di fattura.
 - 4) Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
 - 5) Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
4. **Di dare atto** che tutti gli onorari sopra indicati saranno oggetto di rideterminazione sulla base del costo effettivo dell'opera.
5. **Di dare atto che** la spesa complessiva di € Euro € 2.867,49= trova già giusta imputazione all'intervento 2.10.05.01 capitolo 8860 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui;
6. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG, ZFA1937831. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
7. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
8. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
9. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.